



COMUNE DI ESPERIA
Provincia di Frosinone
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Allo scopo di contrastare e contenere sull'intero territorio nazionale il diffondersi del Virus COVID-19;

Visto il DPCM dell'8 marzo in particolare l'articolo 1;

Visto il DPCM del 09 marzo con cui si estendono all'intero territorio nazionale le misure previste dall'articolo 1 del DPCM dell' 8 marzo che hanno efficacia dal 10 marzo al 03 Aprile;

Visto il DPCM dell'11 marzo misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale con efficacia dal 12 marzo al 25 marzo;

VISTA l'ordinanza della REGIONE LAZIO n. Z00010 del 17.03.2020 in vigore dal 18 marzo al 5 aprile salvo nuovo provvedimento, che dispone gli orari di apertura delle attività commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM 11.03.2020 ad eccezione delle FARMACIE e Parafarmacie dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 19.00 e la Domenica e i festivi dalle 8.30 alle 15.00;

VISTA la nuova ordinanza della REGIONE LAZIO n. Z00011 del 18 .03.2020 in vigore **dal 19 marzo al 5 aprile** recante modifiche e integrazioni all'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17.03.2020;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 6 del 19.03.2020 che anticipa l'orario di apertura alle ore 7.00 fermo restando l'orario di chiusura alle 19.00 nei giorni feriali e alle 15:00 nei giorni festivi.

VISTO il DPCM del 22 marzo misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale con efficacia dal 23 marzo al 03 aprile che estende la stessa efficacia a tutte le precedenti disposizioni i cui termini erano fissati al 25 marzo;

Sono adottate le seguenti misure:

- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto.
Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici dell'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; sono soppresse le parole: "E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"; previsto nel decreto dell'8 marzo 2020;
Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e),
- e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- ✓ g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- ✓ h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

L'emergenza del Coronavirus sul territorio nazionale impone a tutti noi la massima collaborazione ed il rispetto scrupoloso delle norme.

Si chiede fortemente alla cittadinanza di attenersi scrupolosamente alle regole!!!

IL SINDACO

Rag. Giuseppe Villani